

Al Sindaco di Boissano

e p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Piazza G. Govi, 1

INTERROGAZIONE

Oggetto: Attività dell'amministrazione comunale ed obblighi deontologici dei professionisti iscritti ad albi professionali.

PREMESSO CHE

in data 27/12/2023 è stata ricevuta la sentenza relativa al giudizio che ha visto contrapposti il Comune ed alcuni cittadini e con la quale: *"Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe (R.G. n. 4858 del 2023) e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento tacito di assenso con lo stesso impugnato, con obbligo di esame dell'istanza presentata da Iliad Italia s.p.a. nel mese di ottobre 2021"*.

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 Marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- le dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal Vicesindaco Avv. Ramona Siri il 10/09/2022 a SavonaNews ed in particolare: *"La sottoscritta, in qualità di avvocato, ha ricevuto incarico dal privato proprietario del terreno su cui è stata installata l'antenna di visionare il contratto di locazione con Iliad Italia s.p.a. In base al codice deontologico forense (art. 13) l'avvocato è tenuto "alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali"*;
- la deliberazione di giunta comunale 59 del 13/09/2022 con la quale Sindaco e Vicesindaco attribuivano al Sindaco Avv. Paola Devincenzi, la responsabilità ed il conseguente potere di emissione di atti gestionali relativamente ai seguenti servizi: Polizia Locale, SUAP e Commercio;
- la deliberazione di giunta comunale 61 del 13/09/2022 con la quale Sindaco e Vicesindaco attribuivano al Vicesindaco Avv. Ramona Siri, la responsabilità ed il conseguente potere di emissione di atti gestionali relativamente al servizio Affari legali;

- la deliberazione di giunta comunale 64 del 13/10/2022 con la quale Sindaco e Vicesindaco nominavano quali membri della Commissione Edilizia Comunale i Sigg.ri:

- INGEGNERE : BALDI Alberto
- ARCHITETTO : ISNARDI Simone
- GEOMETRA : PICASSO Maurizio
- GEOLOGO : FIALLO Matteo
- AVVOCATO : BELLASIO Marco

- la deliberazione di giunta comunale 65 del 13/10/2022 con la quale Sindaco e Vicesindaco nominavano quali membri della Commissione Locale del Paesaggio i Sigg.ri:

- ARCHITETTO : DE FRANCESCO Giuseppe
- GEOLOGO : CIVELLI Carlo
- INGEGNERE : BOCCAFUOGGI Giampietro

- la mozione da me depositata il 28/07/23 circa la trasparente applicazione di quanto disposto dal DL 33/2013;
- la mozione da me depositata il 28/08/23 circa la proposta di consultazione popolare a riguardo della soluzione del problema costituito dal ripetitore Iliad in località Zurmagli;
- l'intervento presso il Comune dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (fasc. ANAC n. 2023/004288) del 14/09/23 nel quale si rimarcava che:

Alla luce degli accertamenti svolti si richiedono, pertanto, al RPCT del Comune di Boissano informazioni utili sulla mancata pubblicazione del documento in questione all'interno di Amministrazione Trasparente, della completezza delle informazioni all'interno della sottosezione *Pianificazione e Governo del Territorio*, nonché infine una generale relazione illustrativa sull'adempimento del Comune di Boissano alla disciplina di cui al d.lgs. n. 33/2013, anche in ragione della mancata pubblicazione degli atti dell'Organismo Indipendente di Valutazione attestante l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2022., contrariamente a quanto previsto con la delibera ANAC n. Delibera numero 201 del 13 aprile 2022 e, per l'anno corrente, con la delibera 203 /2023.

- la sentenza in premessa datata 27/12/2023 che certifica una tanto impressionante quanto difficile da giustificare quantità di errori da parte del comune;

CONSIDERATO CHE

- il Vicesindaco ha dichiarato più volte, anche a mezzo stampa, che essendo il legale rappresentante della familiare proprietaria del terreno non ha potuto informare l'amministrazione della situazione a causa dei vincoli imposti dall'ordine professionale di appartenenza;
- in circa un anno e mezzo nessuna obiezione è mai stata formalizzata dalla amministrazione circa la motivazione addotta dal Vicesindaco;
- pertanto, è più che ragionevole supporre che l'amministrazione consideri valida la motivazione addotta dal Vicesindaco che quindi si potrebbe riproporre anche per altri professionisti;

- l'intera Giunta Comunale così come numerosi membri del consiglio Comunale ed i membri delle Commissioni sono iscritti ad ordini professionali i cui codici deontologici prevedono l'obbligo del segreto professionale;
- nel consiglio comunale del 06/09/22 membri della maggioranza e della commissione edilizia hanno mostrato un forte atteggiamento di parte asserendo pubblicamente che la richiesta di tutela della cittadinanza fosse strumentale o dettata da invidia;
- nel consiglio comunale del 16/10/23 entrambe le succitate mozioni da me presentate non venivano votate in quanto il sindaco le ha inquadrato come interrogazioni rispondendo verbalmente ovvero non in forma scritta;
- ad oggi non mi è stata consegnata la trascrizione della registrazione, né la registrazione stessa, del consiglio comunale del 16/10/23 da me richiesta via PEC in data 07/12/23 inviata anche per segnalare il secondo anomalo tentativo, da parte della maggioranza, di prevaricare il mio ruolo di presidente della commissione comunale di inchiesta che deve contribuire a fare luce sulla scelta del sito di installazione e sugli errori procedurali dell'iter di approvazione;
- se i tentativi della maggioranza di avviare i lavori della commissione anzitempo, considerati i relativamente brevi termini temporali imposti, non fossero stati da me impediti, la commissione avrebbe chiuso le attività prima del fondamentale giudizio emesso dal Consiglio di Stato;
- più volte sono state riferite dai cittadini, e quindi riportate nella mozione del 28/07/23 sulla trasparenza, le anomalie relative: alla mancata applicazione del piano antenne, alle difficoltà di accedere agli atti con relative diffide ai dipendenti, alla mancanza di documenti in archivio se non addirittura nella casa comunale, al possibile configurarsi di conflitto di interessi relativo ad un organo eletto della giunta comunale, al maturarsi di un silenzio assenso relativo ad una pratica non "comune" e non pubblicizzata di una installazione che ha stravolto l'aspetto del paese, nonché alla difficile in quanto secretata trattativa tra il sindaco e l'operatore giudicato dal sindaco come "rapporto informale coperto da segreto di ufficio e non divulgabile";
- al pesante clima di contrapposizione che si è creato in paese a partire dai primi giorni dell'agosto del 2022, a seguito della disattesa richiesta di audizione da parte della cittadinanza, che è sfociata in una petizione, firmata da ben 1200 abitanti, che è stata osteggiata anche in modo "pesante";
- il rifiuto da parte di ben cinque membri eletti della maggioranza di firmare la succitata petizione organizzata dai cittadini nella quale essi semplicemente chiedevano al Sindaco la valutazione della possibilità di trasferire l'impianto su un terreno comunale fuori dal centro abitato nonché richiedendo la redazione di un piano antenne a sua tutela (poi scopertosi esistente) così mostrando una apparente difesa di interessi di parte anziché di tutela del bene comune;
- l'importanza dei ruoli ricoperti all'interno della Amministrazione Comunale;
- la delicata prevista revisione del Piano Urbanistico Comunale;
- il grave clima di sfiducia che da tempo ogni giorno mi viene riferito dai cittadini;

- la necessità di recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti della amministrazione;

SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

1. per conoscere se e quali azioni concrete sono previste dall'amministrazione al fine di evitare la possibilità che si possano ripetere situazioni nelle quali professionisti titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, si possano nuovamente trovare nella condizione di dover svolgere attività professionali per privati che possano essere in contrasto con l'interesse generale senza poterlo riferire alla amministrazione stessa;
2. per conoscere quali azioni e metodi intende applicare per garantire alla oramai diffidente cittadinanza il corretto svolgimento del riesame della pratica, ordinato dal Consiglio di Stato, alla luce delle succitate considerazioni e del fatto che a più riprese, dalle prime dichiarazioni dell'agosto 2022 alle recenti di fine dicembre 2023, Sindaco e Vicesindaco hanno limitato eventuali responsabilità ai soli uffici, escludendo qualsivoglia responsabilità politica della attuale amministrazione Devincenzi ma non della precedente Olivari
3. se, nonostante le numerose evidenze di irregolarità, poi certificate dalla sentenza del Consiglio di Stato, motivi di appartenenza politica, altri di natura personale, od ulteriori, hanno inciso sulla decisione di non intervenire in via di autotutela al fine riesaminare la pratica.
Obbligo citato in più punti della sentenza del Consiglio di Stato come, ad esempio non esaustivo, qui di seguito riportati:

“L'istituto del silenzio-assenso risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia “equivale” a provvedimento di accoglimento e tale “equivalenza” significa che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell'atto amministrativo, sicché, ove sussistano i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge, ferma **restando la possibilità di agire in autotutela per l'amministrazione** e di impugnativa giudiziale per il controinteressato”

“In assenza di tale essenziale documentazione, infatti, la volontà provvedimentale dell'Amministrazione procedente non può compiutamente formarsi e di conseguenza, **non può essere effettivamente manifestata né in forma espressa, né in forma tacita.**”

“**La pubblica amministrazione, peraltro, come anticipato, una volta formatosi il provvedimento tacito, ha la possibilità di intervenire in via di autotutela, laddove non sussistano le condizioni per l'adozione dell'atto e per il conseguimento del bene,** così come il terzo controinteressato ben può esperire in sede giurisdizionale l'azione di annullamento del silenzio assenso avente carattere provvedimentale.”

Si richiede risposta scritta.

Boissano, 10/01/24